



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 08.05.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 04.03.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 02.11.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.53 in data 27.11.2025

TITOLO I° - GENERALITÀ

ARTICOLO 1 - USI DELL'ACQUA

1. L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per i seguenti usi:

1	USO DOMESTICO		Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze, come per l'innaffiamento di giardini ed orti privati, con l'esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo.
2	USO NON DOMESTICO		Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
	a)	Uso artigianale, commerciale ed industriale	Si considera destinata a tale scopo l'acqua utilizzata per l'alimentazione degli edifici quali a titolo esemplificativo: gli uffici privati, i negozi, i supermercati, gli alberghi, i ristoranti, le lavanderie, gli autolavaggi ed in genere le attività destinate alla produzione di servizi e di beni.
	b)	Uso pubblico	Edifici pubblici e ad uso pubblico come le scuole, le caserme, i centri sportivi, etc. e gli usi di cui all'art. 2
	c)	Uso irriguo e senza scarico in fognatura	Fornitura specifica per innaffiamento orti e giardini e cantieri edili o comunque qualsiasi altro uso non domestico senza scarico in fognatura.
	d)	Usi diversi	Tutte le forniture non comprese nelle altre categorie d'uso
3	USO ABBEVERAMENTO BESTIAME		Fornitura specifica per abbeveramento del bestiame escluso l'allevamento o gli usi collegati o complementari (ad esempio lavaggio mezzi mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento etc.)
4	BOCCHE ANTINCEDIO		
	a)	Bocche antincendio private	
5	FONTANE PUBBLICHE		

2. Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a usi diversi (uso promiscuo) si applica la tariffa riferita all'uso prevalente cui è destinato l'edificio.

3. Le utenze d'acqua non potabile scontano il 50% delle tariffe relative all'utenza d'acqua potabile.

ARTICOLO 2 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche.
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

2. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici elencati al comma 1 del presente articolo per scopi diversi da quelli cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

3. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente comma 1 del presente articolo 2.

TITOLO II° - NORME TECNICHE

CAPITOLO I° - DEFINIZIONI IMPIANTI E COMPETENZE

ARTICOLO 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
2. La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai pozzi di derivazione o agli innesti degli allacci privati (escluso il raccordo); è di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che, partendo dall'innesto sulla condotta pubblica o dai pozzi di derivazione (escluso il rubinetto e il contatore) rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.
4. Per pozzi di derivazione si intendono i pozzi posati sulla condotta della rete di distribuzione pubblica.

ARTICOLO 4 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le tubazioni della rete di distribuzione pubblica e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutentute a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete di distribuzione pubblica, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.
2. L'impianto esterno della rete di distribuzione privata è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata. Il Comune provvede alla fornitura del contatore e alla sua installazione.
3. L'esecuzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, sia per la parte ricadente su suolo pubblico che per il tratto ricadente su suolo privato sono a totale carico del privato, i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico comunale, che direttamente o tramite suo delegato, supervisionerà e verificherà i lavori.
4. Nel caso di interventi urgenti effettuati direttamente da parte del comune o tramite ditta incaricata sull'impianto privato esterno, le spese sostenute saranno a carico del privato.
5. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno della rete di distribuzione privata sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, eventuali autoclavi, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

CAPITOLO II° - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

ARTICOLO 5 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

1. La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti, verranno eseguite secondo le modalità previste dal precedente articolo.

ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione comunale.
2. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all' impianto interno dell'edificio. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a $\frac{3}{4}$ “.
3. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere in perfetta regola d' arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo;
 - b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
 - c) richiedere, qualora necessaria, l'autorizzazione di manomissione di suolo pubblico, con le modalità previste dal "Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico".
 - d) richiedere, qualora necessaria, la concessione temporanea di suolo pubblico (ad esempio per deposito materiale di scavo, ...), con le modalità previste dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
 - e) provvedere al perfetto ripristino delle proprietà pubbliche, secondo le modalità e prescrizioni previste nel "Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico";
 - f) chiedere l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
 - g) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo dovessero venire arrecati ad impianti idrici, fognari, elettrici, telefonici, ecc. di proprietà di terzi o del Comune.
4. le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
5. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
6. Quando, per accertate necessità, non sia possibile il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
7. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
8. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a riguardevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura.

ARTICOLO 7 - SERBATOI

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Per le nuove utenze non domestiche, nel caso in cui il Comune lo ritenga necessario, dovrà essere realizzata una vasca di accumulo interrata adeguatamente dimensionata in base ai consumi presunti della nuova utenza.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

1. Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere dovrà essere presentata una domanda al Comune per modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le proprie esigenze. Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata senza autorizzazione da parte del Comune o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, applicherà le sanzioni relative.

ARTICOLO 9 - IMPIANTO INTERNO

1. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 8 del presente regolamento.
2. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente. Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

ARTICOLO 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:
 - a) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

- b) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- c) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- d) È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- e) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- f) È vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- g) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- h) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- i) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescritogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- j) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- k) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore salvo il caso contemplato nell'articolo successivo.
- l) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- m) Gli impianti interni che prevedono l'utilizzo di acque provenienti da fonti diverse da quella dell'acquedotto comunale devono essere fisicamente separati, al fine di evitare il trafileo di acque.

ARTICOLO 11 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.
2. Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, prima dell'esecuzione della riparazione, dovrà avvisare l'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e le spese sostenute saranno fatturate in bolletta in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
4. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata e/o del contatore verranno concessi i seguenti abbuoni sul consumo di acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (per contatore a servizio dell'utenza si intende: il contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno): abbuono del 50% applicato al consumo effettivo rilevato. Nel caso in cui l'applicazione dell'abbuono comportasse un consumo inferiore rispetto a quello rilevato nel periodo precedente si applicherà comunque quest'ultimo (ovvero il consumo del periodo precedente); l'importo relativo a fognatura e depurazione da addebitarsi all'utente sarà quello del consumo dell'acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno) fino al raggiungimento massimo del consumo del periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile quantificare il consumo o nel caso di consumo pari a zero saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.p. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004. Nel caso di più utenze servite dallo stesso contatore ubicato nel pozzetto di derivazione, il consumo di acqua eccedente, calcolato in base agli abbuoni suindicati, rispetto alla somma dei singoli contatori interni sarà fatturato in parti uguali alle utenze da esso servite o alle sole utenze responsabili della rottura, intendendosi per utenza il proprietario o per esso l'utente.
5. Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, previa autorizzazione del Sindaco con preavviso di almeno 5 giorni, comunicata al proprietario tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del Comune hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di ridurre al minimo la pressione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'allaccio, senza che ciò possa dare diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di ridurre al minimo la pressione dell'acqua, di prescrivere modifiche a quelle installazioni che non corrispondono a quanto disciplinato dal presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato, qualora si verifichino i casi precedentemente previsti.

ARTICOLO 13 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

1. La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.
2. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.
3. Dove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.
4. Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune che a sua volta valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.
5. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.
6. Le spese di installazione e manutenzione degli eventuali riduttori di pressione, da porre solamente a valle dei contatori, sono a completo carico dell'utente.

CAPITOLO III° - APPARECCHI DI MISURA

ARTICOLO 14 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.
2. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.
3. Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente.
4. Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura del contatore e in assenza dell'autolettura, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.
5. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ARTICOLO 15 - APPARECCHI DI MISURA

1. Tutti gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà comunale. L'installazione di tutti i contatori è eseguita a cura del Comune.
2. Nel caso di comprovate esigenze legate al tipo di impianto è consentito derogare a quanto stabilito al primo comma del presente articolo.
3. Spetta al Comune determinare di volta in volta il diametro del contatore e il punto di derivazione della presa.
4. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 16 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura per edifici di nuova costruzione e per nuove utenze realizzate all'interno di edifici esistenti dovranno essere collocati obbligatoriamente nei pozzetti di derivazione comunale ad accezione di quelli ubicati nella frazione Palù di Madonna di Campiglio che dovranno essere collocati all'interno degli edifici in posizione facilmente accessibile. Soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso.
2. Nei casi di comprovata difficoltà od impossibilità ad effettuare l'allacciamento nei pozzetti di derivazione esistenti, previa verifica da parte del Comune, l'utente dovrà a proprie spese, o modificare e adattare il pozzetto esistente o realizzare un nuovo pozzetto di derivazione di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato.
3. In caso di necessità e previa verifica da parte del Comune, l'utente potrà realizzare a sue spese un nuovo pozzetto contatore, ubicato in un luogo facilmente accessibile.
I pozzerotti dovranno avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico a valle del contatore e avere dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato.
4. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
5. È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare la sanzione prevista dal presente regolamento.
6. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i locali dove sono installati i contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione (esclusi i pozzerotti di derivazione).

ARTICOLO 17 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

1. All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ARTICOLO 18 - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E CHIUSURA DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione, sostituzione e chiusura degli apparecchi di misura verrà redatto un verbale, su appositi moduli predisposti dal Comune, sottoscritto dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate e l'elenco delle parti sostituite.

ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO E/O GUASTO DEI CONTATORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, con esclusione di quelli posizionati nei pozzi di derivazione, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.
2. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che provvederà alla sua sostituzione.
3. Nel caso in cui il guasto derivi da incuria e/o cattiva manutenzione da parte dell'utente, le spese della sostituzione del contatore o parti di esso saranno a suo carico. Nel caso in cui il guasto sia imputabile alla normale usura dell'apparecchio (dopo circa 10 anni), la sostituzione è a carico del comune. La valutazione del tipo di guasto spetta esclusivamente al comune.
4. Qualora il contatore funzioni irregolarmente, sarà fatturato il consumo di acqua erogata per il relativo periodo, in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore.
5. Nei casi di manomissione del contatore attribuibile all'utente, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 43 e 44 ed i consumi saranno determinati dal Comune.

ARTICOLO 20 - VERIFICA DEI CONTATORI

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

ARTICOLO 21 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

1. L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto (per i contatori posizionati nel pozzetto di derivazione sarà installato dal comune) ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, un giunto dielettrico, salvo i casi in cui la rete di distribuzione e/o la rete privata esterna siano in materiale isolante.
2. All'uscita del contatore dovrà essere installato un rubinetto di scarico.
3. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

4. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell'erogazione dell'acqua ed è soggetta alle sanzioni di cui agli articoli 43 e 44.
5. Tutte le utenze che prevedono l'impiego di acque non provenienti dall'acquedotto comunale pubblico, ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc..., che a seguito dell'utilizzo vengono convogliate nell'impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito misuratore fornito dall'amministrazione comunale per la quantificazione dell'acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di fognatura e depurazione.
6. Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

ARTICOLO 21 - BIS - DEROGHE

1. È possibile derogare all'obbligo di installazione del contatore solo in caso di comprovata impossibilità tecnico/strutturale all'installazione.
2. Alle utenze sprovviste di contatore nei casi previsti dal presente articolo, o nei casi in cui non sia possibile rilevare e quantificare il consumo, si applica la quantificazione dei consumi stabilita con delibera della Giunta Provinciale nr. 17568 di data 30.12.1996, come modificata con delibera nr. 1125 di data 20.05.2004.

TITOLO III° - NORME PER LE FORNITURE AD USO PRIVATO

ARTICOLO 22 - MODALITÀ DELLA FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. La somministrazione dell'acqua avviene con la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ARTICOLO 23 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Salvo i casi previsti all'art. 21 bis, sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ARTICOLO 24 - MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

1. Le domande di autorizzazione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del diametro del contatore.
2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza;
 - b) il pozetto di derivazione a cui allacciarsi;
 - c) il punto di installazione di un eventuale contatore aggiuntivo;
 - d) le caratteristiche dell'impianto esterno.
3. Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o del fondo, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati.
5. Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni.

ARTICOLO 25 - DIRITTO ALLA FORNITURA

1. È fatto divieto realizzare allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione dell'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
3. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.
4. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.

5. Per ogni nuovo allacciamento alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento, quale compartecipazione alla spesa di fornitura del contatore pari a:
 - a) 30,00 € per allacciamenti con diametro fino a $\frac{3}{4}$ ";
 - b) 150,00 € per allacciamenti con diametro maggiore di $\frac{3}{4}$ " e fino a 1" $\frac{1}{2}$;
 - c) 350,00 € per allacciamenti con diametro superiori a 1" $\frac{1}{2}$.
6. Nel caso in cui venga richiesta la sola installazione di un nuovo contatore sull'impianto esistente non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione all'allacciamento, ma si procederà alla fornitura del contatore e alla successiva stipulazione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 26 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità immobiliare, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza, servita dal servizio di acquedotto; costituisce utenza anche l'installazione di apposito misuratore dei consumi ad uso irriguo.
2. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, saranno ammesse le seguenti alternative:
 - a. nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b. nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione del condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, stipulando un unico contratto intestato a uno dei proprietari, il quale risponderà solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

ARTICOLO 27 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art 30.

ARTICOLO 28 - TARIFFE

1. La determinazione del sistema tariffario compresi gli adeguamenti periodici delle tariffe spetta all'organo comunale competente per legge ed è improntata alla copertura integrale dei costi del servizio fornito.

ARTICOLO 29 - SUBENTRO

1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro nella fornitura dell'acqua, il subentrante deve darne comunicazione al Comune per la stipula del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Nel caso di mancata comunicazione il Comune provvederà al subentro d'ufficio.
2. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo qualora venga richiesto dall'utente.

ARTICOLO 30 - DISDETTA

1. L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore della quale verrà redatto apposito verbale da parte del personale comunale o incaricato dal comune.
2. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a discrezione del Comune.

ARTICOLO 31 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il Comune si impegna ad effettuare la lettura dei contatori con cadenza periodica ed almeno una volta all'anno. In caso di impossibilità di lettura del contatore da parte degli addetti comunali l'utente verrà invitato a comunicare entro un termine stabilito i dati relativi ai propri consumi.
2. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta/fattura.
3. L'utente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione del pagamento, che verrà concessa in base alle sue necessità mediante predisposizione di un piano di rientro concordato.
4. La bolletta/fattura deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati, salvo conguaglio:
 - a) In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata e/o del contatore verranno concessi gli abbuoni previsti all'art. 11 comma 4 e 5.
 - b) Qualora il contatore, funzioni irregolarmente, sarà fatturato il consumo di acqua erogata per il relativo periodo, in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore.
5. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale nonché le spese per l'eventuale sollecito. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
6. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.
7. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.

ARTICOLO 32 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, salvo casi d'urgenza, mediante affissione sull'albo informatico del comune nonché alle bacheche comunali presenti nelle varie frazioni. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua. In nessun caso gli utenti potranno reclamare

indennità o riduzione dei pagamenti.

ARTICOLO 33 - PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI

1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale. In casi di necessità, il prelievo per uso antincendio è sempre consentito da tutti gli impianti pubblici.
2. È fatto divieto di prelevare acqua tramite un impianto sprovvisto di contatore.
3. È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. È vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ARTICOLO 34 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino particolari condizioni di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.
2. Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.

ARTICOLO 35 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
3. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso. In caso d'uso di bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, per la risigillatura di cui si dovrà redigere apposito verbale.
4. Nel caso in cui per le operazioni di controllo/manutenzione previste dalla normativa in materia (dovrà essere prodotta copia del verbale della manutenzione) fosse stato necessario togliere il sigillo comunale, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore per la risigillatura, di cui si dovrà redigere apposito verbale.
5. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo stabilito dall'organo comunale competente in sede di determinazione delle tariffe.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ARTICOLO 37 - SPESE VARIE

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ARTICOLO 38 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 39 - OBBLIGATORIETÀ

1. Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 40 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il foro per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello territorialmente competente.

ARTICOLO 41 - ABROGAZIONI

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua degli ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne.

ARTICOLO 42 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.
2. La modifica delle norme e dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

ARTICOLO 43 - SANZIONI PER MANOMISSIONI

1. Sarà punito con multa variabile da Euro 50,00 a Euro 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.
2. Della contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori o i tutori legali.

ARTICOLO 44 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a sanzioni da Euro 50,00 a Euro 2.000,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento; le contravvenzioni saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune.

ARTICOLO 45 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981 N. 689 e ss.mm. e i..

NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.

INDICE

TITOLO I° - GENERALITÀ.....	2
ARTICOLO 1 - USI DELL'ACQUA.....	2
ARTICOLO 2 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO	2
TITOLO II° - NORME TECNICHE	3
CAPITOLO I° - DEFINIZIONI IMPIANTI E COMPETENZE	3
ARTICOLO 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE	3
ARTICOLO 4 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	3
CAPITOLO II° - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA.....	4
ARTICOLO 5 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI	4
ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	4
ARTICOLO 7 - SERBATOI.....	5
ARTICOLO 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO	5
ARTICOLO 9 - IMPIANTO INTERNO	5
ARTICOLO 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI	5
ARTICOLO 11 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ.....	6
ARTICOLO 12 - VIGILANZA	7
ARTICOLO 13 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	8
CAPITOLO III° - APPARECCHI DI MISURA.....	9
ARTICOLO 14 - MISURAZIONE DELL'ACQUA	9
ARTICOLO 15 - APPARECCHI DI MISURA.....	9
ARTICOLO 16 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	9
ARTICOLO 17 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI	10
ARTICOLO 18 - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E CHIUSURA DEL CONTATORE	10
ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO E/O GUASTO DEI CONTATORI.....	10
ARTICOLO 20 - VERIFICA DEI CONTATORI	10
ARTICOLO 21 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	10
ARTICOLO 21 - BIS - DEROGHE.....	11
TITOLO III° - NORME PER LE FORNITURE AD USO PRIVATO	12

ARTICOLO 22 - MODALITÀ DELLA FORNITURA	12
ARTICOLO 23 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	12
ARTICOLO 24 - MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE.....	12
ARTICOLO 25 - DIRITTO ALLA FORNITURA	12
ARTICOLO 26 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE.....	13
ARTICOLO 27 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE.....	13
ARTICOLO 28 - TARIFFE.....	13
ARTICOLO 29 - SUBENTRO	13
ARTICOLO 30 - DISDETTA.....	13
ARTICOLO 31 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
ARTICOLO 32 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	14
ARTICOLO 33 - PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI	15
ARTICOLO 34 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA.....	15
ARTICOLO 35 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE	15
ARTICOLO 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	16
ARTICOLO 37 - SPESE VARIE	16
ARTICOLO 38 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE	16
ARTICOLO 39 - OBBLIGATORIETÀ	16
ARTICOLO 40 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	16
ARTICOLO 41 - ABROGAZIONI.....	16
ARTICOLO 42 - MODIFICHES AL REGOLAMENTO	16
ARTICOLO 43 - SANZIONI PER MANOMISSIONI.....	17
ARTICOLO 44 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO	17
ARTICOLO 45 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	17
NORME TRANSITORIE	17